

conforme alla legge e/o viziato da eccesso di potere e/o da disparità di trattamento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 2248 del 20 marzo 1865.

LA GIURISPRUDENZA

In merito alla dichiarazione "divieto di campeggio ed attendamenti" non può essere attribuibile alla circolazione delle famiglie in autocaravan, come riconosciuto nelle seguenti occasioni:

- 6 marzo 1985, con sentenza n. 19 - 220/84/R.A.C. - depositata il 5 giugno 1985, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dalla Travel Rent e condanna il Sindaco del comune d'Orbetello. Nella motivazione si legge: "L'opposizione proposta è fondata e deve, di conseguenza, essere accolta ... il camper ed i mezzi omologhi (autocaravan, ecc...) non possono essere disciplinati e considerati come ordinari mezzi con cui viene comunemente praticato il campeggio, per cui ad essi non è applicabile un generico divieto di campeggio ...".

- 4 settembre 1985 il Ministro dei Lavori Pubblici, rispondendo all'ennesimo quesito di un camperista, dichiara " ... le autocaravan sono autoveicoli che non possono essere discriminati per il solo fatto di dare ricovero durante la notte. È chiaro che non sono ammessi divieti discriminatori nei confronti delle autocaravan. ... L'unica strada da conseguire nel caso di contravvenzione è quella di farsi elevare verbale, contestare il provvedimento davanti al Pretore competente ed esaminare la possibilità di denunciare i funzionari prepotenti".

- 1986, il Ministro dei Lavori Pubblici chiarì l'ambito delle limitazioni: i sindaci potevano attivare limitazioni riferendosi all'art. 4 del D.P.R. n. 393/1959 (Vecchio Codice della Strada). A pagina 22 della Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1986, punto D - Disciplina della circola-

zione stradale nei centri abitati - il Ministro ricorda: " la sosta dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale ... provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili ... e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro. ... la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione delle autocaravan ... solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative ... ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso alle autocaravan ... il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica ... Si ribadisce - in conclusione - che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione".

- 24 febbraio 1988, con sentenze n° 157 e 158, il T.A.R. della Liguria condanna il Sindaco di Sestri Levante gravandolo delle spese e onorari di giudizio. Importanti i motivi della decisione, tra tutti: " ... l'autocaravan è un veicolo che, ove utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (COMPRESA LA SOSTA) va assimilato per caratteristiche alle autovetture ed agli autobus, qualsiasi provvedimento amministrativo che ne discrimini rispetto alla categoria generale le facoltà di circolazione (e sosta) a questa riconosciuta, deve essere sorretto da una congrua e specifica motivazione rapportata alle peculiari caratteristiche dei luoghi ed alle peculiari esigenze della circolazione stradale ivi esistenti. Né, d'al-

tra parte, sembra eludibile l'esigenza di una congrua e specifica motivazione anche con riguardo alle residue categorie di veicoli contemplate nell'ordinanza impugnata (caravans, carrelli e rimorchi), le quali, sebbene non assimilabili alle autovetture ai sensi della precitata disciplina, fruiscono comunque, in linea generale, di omologhe potenzialità di circolazione e sosta (nei limiti connaturali al normale esercizio del cosiddetto turismo itinerante), limitabili solo in presenza di concrete, specifiche e dimostrate ragioni d'interesse pubblico (fra le quali non sembrano rientrare eventuali scelte politico/amministrative volte a selezionare forme di turismo più o meno gradite e remunerative)."

- 18 aprile 1990, sentenza n. 26, il Pretore di Grosseto accoglie il ricorso di Caruso contro Comune di Orbetello. Significative le motivazioni: " Il generico divieto di campeggio NON È APPLICABILE. I camper e gli altri mezzi analoghi non possono essere disciplinati e classificati come ordinari mezzi attraverso i quali si può praticare il campeggio per cui non può essere ad essi applicato un generico divieto di campeggio".

- 3 aprile 1994, con sentenza n. 24/94 - rac. 3374/92 - cron. 603/94 - depositata il 16 marzo 1994, il pretore d'Orbetello accoglie l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma e condanna il Sindaco del Comune d'Orbetello annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan... non è applicabile il generico divieto di campeggio e di sosta a fine di campeggio .. autoveicoli ... dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ... a servirsi di tali attrezzature, risolvendosi in tal caso il provvedimento nella tutela degli interessi economici dei titolari dei campeggi stessi più che nella tutela delle condizioni igieniche del territorio".